

**CONTRATTO ESECUTIVO IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI (ED. 2), LOTTO 1, CIG MASTER 91918889EE, PER GARANTIRE AD AGID LE ATTIVITÀ ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PNRR "INTEROPERABILITÀ DELL'INDICE DEI DOMICILI DIGITALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI", A VALERE SUL SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" DELLA MISSIONE 1, COMPONENTE 1 DEL PNRR (CUP C51J24000070006).**



## INDICE

1.	DEFINIZIONI .....	5
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI .....	5
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO .....	5
4.	EFFICACIA E DURATA.....	6
5.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO .....	6
6.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI.....	6
7.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE .....	6
8.	VERIFICHE DI CONFORMITA' .....	7
9.	PENALI.....	7
10.	CORRISPETTIVI.....	7
11.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	7
12.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO .....	8
13.	SUBAPPALTO .....	8
15.	RISOLUZIONE E RECESSO .....	8
16.	FORZA MAGGIORE .....	8
17.	RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	8
18.	TRASPARENZA DEI PREZZI .....	9
19.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
20.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	10
21.	FORO COMPETENTE .....	10
22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	10



**CONTRATTO ESECUTIVO IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI (ED. 2), LOTTO 1, CIG MASTER 91918889EE, PER GARANTIRE AD AGID LE ATTIVITÀ ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PNRR "INTEROPERABILITÀ DELL'INDICE DEI DOMICILI DIGITALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI", A VALERE SUL SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" DELLA MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 DEL PNRR (CUP C51J24000070006). AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA ACQUISTI VIGENTE.**

#### TRA

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, nella persona del Direttore generale Mario Nobile incarico conferito con D.P.C.M. del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione Contraente**"),

#### E

- IBM Italia S.p.A, sede legale in Segrate (MI), Circonvallazione Idroscalo snc, capitale sociale Euro 247.656.998,20, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 01442240030, P. IVA 10914660153, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Luigi Stipa 150 Cap 00148, in persona del Procuratore Speciale e legale rappresentante Dott.ssa Alessandra Marini, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa
- la mandante Deda Next S.r.l. (già "Dedagroup Public Services S.r.l." giusta verbale di assemblea per cambio denominazione a rogito Notaio Marco Dolzani di Trento in data 15 settembre 2022 rep.76193/23857) con sede legale in Trento, Via di Spini n.50 - 38121, capitale sociale Euro 6.740.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 03188950103, P. IVA 01727860221, domiciliata ai fini del presente atto in Trento, Via di Spini n.50,
- la mandante McKinsey & Company Inc. Italy con sede legale in 251 Little Falls Drive- City of Wilmington Delaware (USA) e sede secondaria in Piazza Duomo, 31 – CAP 20122 Milano (MI), capitale sociale Euro 9722, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza Lodi al n. 00805970159, P.IVA 00805970159, domiciliata ai fini del presente atto in Piazza Duomo, 31 – CAP 20122 Milano (MI),
- la mandante DEAS - DIFESA E ANALISI SISTEMI S.P.A. con sede legale in ROMA (RM), PIAZZA DI MONTE CITORIO, 122/123 – 00186, capitale sociale Euro 150.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di ROMA (RM) al n. 14961281004, P. IVA 14961281004, domiciliata ai fini del presente atto in ROMA (RM), PIAZZA DI MONTE CITORIO, 122/123,
- la mandante Sistemi Informativi S.r.l. con sede legale in Roma in Via Luigi Stipa 150, capitale sociale Euro 2.697.375, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06310880585, P. IVA 01528071002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, 00148 Via Luigi Stipa 150,
- la mandante ITALIT con sede legale in Roma, Via Giovanni Antonelli n. 50, CAP 00197, capitale sociale Euro 50.000,00 , iscritta al Registro delle Imprese di ROMA al n. 16442731002, P. IVA 16442731002, Organo Comune NET SERVICE SPA, con sede legale in Bologna, Galleria Marconi 2, Cap. 40122, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 04339710370, codice fiscale n. 04339710370, presso cui la rete è domiciliata;
- la mandante SMC Treviso S.r.l. con sede legale in Villorba (TV), Via Roma n.4 int.18, capitale sociale Euro 120.000,00 , iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. 03304900263, P. IVA 03304900263, domiciliata ai fini del presente atto in Villorba (TV) 31020 - via Roma n.4 int.18, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma Via Crescenzo n. 22 dott. Alberto Vladimiro Capasso repertorio n. 34867; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa")

#### PREMESSO CHE

- (A) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.

- (B) L'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) ,“Ai fini di cui al comma 512,” – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – “Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita l'AgID per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”.
- (E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.
- (F) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49 del 29 aprile 2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 082 del 27 aprile 2022, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), per ciascuno dei seguenti lotti:
- Lotto 1: Servizi applicativi;
  - Lotto 2: Servizi di demand e PMO.
- (G) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 31/01/2023.
- (H) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il presente modello per la stipula di Contratti Esecutivi, secondo quanto disciplinato nell'Accordo Quadro stesso.
- (I) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- (J) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni

assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa.

- (K) il CIG del presente Contratto Esecutivo sarà acquisito tramite la piattaforma di procurement.
- (L) il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente: C51J24000070006.
- (M) il contratto diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **1. DEFINIZIONI**

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
  - a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
  - c) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
  - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
  - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

#### **2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
  - l'Accordo Quadro e gli Allegati dell'Accordo Quadro (anche se non materialmente allegati);
  - l'Allegato 1 "Piano Operativo", completo di Indicatori di governance;
  - l'Allegato 2 "Piano dei Fabbisogni", di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico Generale (Allegato all'Accordo Quadro), trasmesso tramite l'ordine n. 8144553 in allegato.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

#### **3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO**

- Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei servizi, come riportati nel Piano Operativo approvato di cui all'Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all'Allegato 2.
- 3.1 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati.



3.2 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 Giovanni Dima e quale Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Alessandra Pieroni.

#### **4. EFFICACIA E DURATA**

4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare della scadenza del progetto PNRR "INTEROPERABILITÀ DELL'INDICE DEI DOMICILI DIGITALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI", A VALERE SUL SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" DELLA MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 DEL PNRR (CUP C51J24000070006), in coerenza con quanto precisato nel Piano operativo allegato, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo.

4.2 L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del Contratto Esecutivo, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

#### **5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO**

5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato il seguente Responsabile Unico delle Attività Contrattuali del Contratto Esecutivo (RUAC) Claudio Agostini e i seguenti Responsabili tecnici per l'esecuzione dei servizi: Alessandro Lorenzetti.

5.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 e relativi sottoparagrafi del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.

5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione Contraente, eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel Capitolato Tecnico Generale.

#### **6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI**

6.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo.

6.2 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi stessi.

#### **7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE**

7.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.

7.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:

- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
- l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.

7.3 L'Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.

7.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.

7.5 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente.



- 7.6 Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 7.7 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

## 8. VERIFICHE DI CONFORMITA'

- 8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.

## 9. PENALI

- 9.1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro e nell'Appendice Livelli di Servizio, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 12 dell'Accordo Quadro.

## 10. CORRISPETTIVI

- 10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo approvato, è pari a Euro 1.064.980,00 IVA esclusa, pari a Euro 1.299.275,60 IVA inclusa, così suddiviso:

Servizio	Sistema applicativo	Importi in Euro IVA esclusa	Importi in Euro IVA inclusa
SVI - Sviluppo e MEV del software (Team Ottimale)	Sviluppo e MEV IPA	523.380,00	638.523,60
SS - Supporto Tecnico-Specialistico ICT (Team Ottimale)	Supporto Specialistico IPA	365.600,00	446.032,00
GA - Gestione del Portafoglio Applicativo – Livello Premium (Canone mensile 1 FTE)	Gestione Applicativa IPA	176.000,00	214.720,00
		<b>1.064.980,00</b>	<b>1.299.275,60</b>

- 10.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato "C" all'Accordo Quadro "Corrispettivi e Tariffe", secondo le regole indicate nel Capitolato Tecnico Speciale.
- 10.3 Tali corrispettivi saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto all'art. 5, commi 4 e 5, dell'Accordo Quadro.
- 10.4 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

## 11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con la cadenza indicata nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo approvato, nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico Speciale e relative appendici.
- 11.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.
- 11.3 Relativamente alle quote fisse di ciascun obiettivo realizzativo di software in modalità progettuale, il fornitore potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:
- a) Cicli Agili:
- il **20%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 20% del Product Backlog;

- il **20%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 50% del Product Backlog;
- il **20%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano il 70% del Product Backlog;
- il **40%** della quota fissa così suddivisi: il 20% al termine positivo della fase di test e collaudo dei vari rilasci software derivanti da sprint che rappresentano il 100% del Product Backlog e il restante 20% al termine dell'attività di messa in esercizio dell'intero prodotto software;

## **12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO**

12.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'art. 13, comma 12 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia.

## **13. SUBAPPALTO**

13.1 L'Impresa si è riservata di affidare in subappalto, nella misura di 30%, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: Sviluppo e Manutenzione Evolutiva, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 27 dell'Accordo Quadro.

## **14. CONDIZIONI E TEST RICHIESTI DAL CVCN**

14.1 Non previsti

## **15. RISOLUZIONE E RECESSO**

15.1 Le ipotesi di risoluzione del Presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI", "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI".

## **16. FORZA MAGGIORE**

16.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

16.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

16.3 L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

## **17. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

17.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

17.2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha costituito la polizza assicurativa di cui all'art. 24.3 del Capitolato d'Oneri.

17.3 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente punto 17.2.



## 18. TRASPARENZA DEI PREZZI

- 18.1 L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 18.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.

## 19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 19.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 19.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 19.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 19.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione medesima.
- 19.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 19.6 L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione Contraente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.



- 19.7 L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 19.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## 20. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 20.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 30 dell'Accordo Quadro.

## 21. FORO COMPETENTE

- 21.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

## 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 22.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, designa l'OE quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, n. 8) e 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività oggetto del presente Contratto.
- 22.2 Il trattamento dei dati personali è così individuato:
- Oggetto: Gestione dati per realizzazione API dell'IPA;
  - Durata: sino all'esecuzione delle attività di cui alla Contratto o, in ogni caso, sino alla scadenza del Contratto;
  - Finalità: realizzazione API in conformità alle Linee guida interoperabilità tecnica delle PA e Linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati;
  - Tipologia di dati personali trattati: dati anagrafici del legale rappresentante o dipendente/dipendente da questi delegato degli enti presenti in IPA (nome, cognome, ruolo);
  - Categorie di interessati: dipendenti della pubblica amministrazione.
- 22.3 Per la durata del Contratto e per le attività in esso disciplinate, il responsabile del trattamento dei dati personali, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare a:
- trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dallo European Data Protection Board e dal Garante per la protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
  - trattare i dati personali, acquisiti nello svolgimento delle attività delegate, per le sole finalità di cui al Contratto;
  - nel trattare i dati personali, attenersi alle istruzioni fornite dall'Agenzia, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o la normativa nazionale; in tal caso, il responsabile del trattamento si impegna a informare l'Agenzia circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. Sono considerate istruzioni le prescrizioni previste dal Contratto, le indicazioni di cui all'eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali laddove svolta ai sensi di legge e periodicamente revisionata, la presente designazione, le regole tecniche e le linee guida emanate dall'Agenzia, laddove applicabili, e ogni altra eventuale comunicazione inoltrata dall'Agenzia al responsabile e concernente le modalità di trattamento dei dati.

- Il responsabile informerà l'Agenzia qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultima violi il Regolamento (UE) 2016/679 o altre disposizioni unionali europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
- non trasferire, né in tutto né in parte, in un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale i dati personali trattati ai sensi del Contratto, senza la previa autorizzazione dell'Agenzia, e limitarsi alle sole comunicazioni strettamente necessarie alle finalità di cui al Contratto;
  - ai sensi dell'art. 30, par. 2 del Regolamento, tenere il registro delle attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto dell'Agenzia e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione dell'Agenzia stessa e/o del Garante per la protezione dei dati personali;
  - formare adeguatamente i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e garantire che su questi gravi un adeguato obbligo legale di riservatezza;
  - tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. Nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate, evidenziasse la necessità di approntare ulteriori misure di sicurezza, l'Agenzia potrà richiedere al responsabile l'implementazione di tali misure. Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista dal Contratto e le misure di sicurezza richieste, il responsabile si impegna a comunicarlo per scritto all'Agenzia, fornendo alla medesima l'effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate;
  - fornire supporto all'Agenzia, qualora richiesto, nell'effettuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali;
  - consentire all'Agenzia l'effettuazione di verifiche periodiche, ispezioni e/o audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
  - avvisare l'Agenzia tempestivamente e senza ingiustificato ritardo in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali e assistere l'Agenzia in tali contesti;
  - informare l'Agenzia, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, di ogni violazione di dati personali, condividendo ogni documentazione utile e assistendo l'Agenzia nella gestione della violazione e, qualora necessario, nella relativa notifica al Garante per la protezione dei dati personali entro il termine di 72 ore dall'intervenuta conoscenza della violazione nonché nell'eventuale comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679;
  - assistere l'Agenzia nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'esercizio, da parte degli interessati, dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
  - ricorrere a un altro responsabile (di seguito sub-responsabile) esclusivamente qualora quest'ultimo offra garanzie sufficienti alla messa in atto di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e solo previa autorizzazione scritta dell'Agenzia. Il responsabile dovrà comunicare tempestivamente all'Agenzia i dati identificativi del sub-responsabile, i dati del contratto di esternalizzazione e le attività di trattamento delegate, nonché la decadenza o sostituzione del sub-responsabile. Ogniqualvolta l'Agenzia autorizzi il ricorso del responsabile a un sub-responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, a quest'ultimo sono imposti, mediante la stipula di un contratto o altro atto giuridico sottoscritto dal responsabile e dal sub-responsabile stesso, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente designazione. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile conserva, nei confronti dell'Agenzia, l'intera responsabilità dell'adempimento di tali obblighi;
  - mettere a disposizione dell'Agenzia tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dall'Agenzia o da altro soggetto da questi incaricato;



- su richiesta dell'Agenzia, cancellare o restituire alla medesima tutti i dati personali al termine del Contratto o comunque della prestazione dei servizi relativi al trattamento nonché cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione europea o la normativa nazionale prevedano la conservazione dei dati.
- 22.4 Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto Roma, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(per l'Amministrazione Contraente)

\_\_\_\_\_  
(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 6 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 7 Locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente; Art. 8 Verifiche di conformità, Art. 9 Penali, Art. 10 Corrispettivi, Art. 11 Fatturazione e pagamenti, Art. 12 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 13 Subappalto, Art. 15 Risoluzione e Recesso, Art. 16 Forza Maggiore, Art. 17 Responsabilità civile e polizza assicurativa, Art. 18 Trasparenza dei prezzi, Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 20 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 21 Foro competente, Art. 22 Trattamento dei dati personali

Letto, approvato e sottoscritto

\_\_\_\_\_  
(per il Fornitore)